

## Il limite logico alla manifestazione del pensiero secondo la Corte europea dei diritti\*

di Palmina Tanzarella \*\*  
(17 gennaio 2013)

Lascia piuttosto perplessi la recente decisione di inammissibilità Rujak c. Croazia della Corte di Strasburgo (ric. n. 57942/10) sia per la soluzione a cui addiviene, sia per la sinteticità della motivazione.

Oggetto del ricorso ai giudici europei era la presunta violazione dell'art. 10 Cedu sulla libertà d'espressione a seguito della condanna subita da un cittadino croato che aveva proferito frasi lesive dell'onore del suo paese. Il tema è dunque quello classico relativo alla possibilità di porre veti alla diffusione di opinioni che, per dirla mutuando la dicitura del codice penale italiano, offendono la personalità dello Stato. Gran parte della dottrina costituzionalistica nazionale ed estera si è spesa molto sull'argomento al fine di individuare una precisa linea di confine tra quanto rientra nella sfera delle opinioni e quanto, al contrario, ne è escluso. Allo stesso tempo, nonostante l'avvento di costituzioni rigide che hanno consacrato la manifestazione del pensiero come la regina dei diritti di libertà in risposta alle pesanti restrizioni inflitte dai regimi totalitari, sul piano della normazione ordinaria non si è provveduto ad abrogare i reati d'opinione – come il vilipendio alle istituzioni, o quello nei confronti dei simboli nazionali – malgrado la *ratio* giustificatrice dell'epoca, ovvero la prevenzione del dissenso e il mantenimento di un ordine pubblico più ideale che materiale, abbia perso oggi qualsiasi ragion d'essere. Ne costituisce un valido esempio l'ordinamento penale italiano che vede ancora in vigore tali reati, oggetto d'interpretazioni adeguate da parte dei giudici comuni (Lamarque). Anzi, attualmente pare che essi abbiano ripreso smalto come dimostra la sentenza in commento e, più in generale, la recente tendenza non solo della magistratura ordinaria, ma anche della Corte europea di acconsentire ad ampie deroghe alla libertà d'opinione.

Invero, più che il vilipendio alle istituzioni, i reati d'opinione che trovano una significativa regolarità applicativa sono quelli legati ai casi di *hate speech*, conseguenza di profonde diffidenze nutrite verso minoranze etniche a causa dei più recenti fenomeni migratori che interessano principalmente soggetti con tradizioni religiose e culturali differenti da quelle occidentali. L'esperienza passata, fortunatamente ancora viva nella memoria, ha insegnato come non sia poi così difficile inculcare idee discriminatorie sulla base della propaganda di ideologie razziste. Tuttavia, si rende necessario cercare di risolvere il problema cercando di rispondere a tali atteggiamenti discernendo, per quanto possibile, tra il giudizio storico e quello giuridico (Zeno Zencovich). I più vivaci oppositori dei reati d'opinione sostengono l'insensatezza della sanzione giuridica a causa della difficile prevedibilità della loro pericolosità, caldeggiando invece una risposta di tipo esclusivamente sociale e culturale (Caretto). Eppure, la paura del ritorno al passato sembra aver preso il sopravvento anche tra gli operatori giuridici, i quali sembrano ormai inclini, come detto, a sacrificare la libertà d'espressione per tutelare valori preminenti quale la dignità umana, come nel caso della propaganda e dell'incitamento all'odio razziale.

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

Persino una Corte come quella dei diritti europea ha intrapreso questa strada, abbandonando un'impostazione che tempo addietro appariva più compiacente nei confronti del libero pensiero, quale esso fosse.

Eccetto i casi di revisionismo storico, che la Corte di Strasburgo ha spesso valutato in relazione ai canoni dell'abuso di diritto proclamato dall'art. 17 Cedu, i reati d'opinione giudicati rispetto all'art. 10 sulla libertà di pensiero non venivano accolti sulla base di una giurisprudenza che, grazie anche al tenore letterale della disposizione convenzionale, ha sempre favorito una massima espansione della tutela del diritto d'espressione. Perciò era risultata inattesa la sentenza *Feret c. Belgio* del 2009, un caso di odio razziale in cui la Corte di Strasburgo giustificava la compressione del diritto di opinione per evitare che il discorso dai toni efferati di un uomo politico di spicco durante la campagna elettorale potesse minacciare la convivenza pacifica dei cittadini. In questa occasione i giudici avevano sottolineato come soggetti monopolizzatori dei mezzi di comunicazione potessero avere maggiore potere rispetto ad altri per incitare le masse a stigmatizzare comportamenti sociali di appartenenti a tradizioni culturali differenti. Un atteggiamento quello della Corte tuttavia in controtendenza rispetto alla sua pregressa giurisprudenza, che invece ha sempre considerato la libertà di manifestazione del pensiero il vessillo della democraticità di uno stato. Secondo tale prospettiva essa ha generalmente attribuito a giornalisti e politici una posizione di riguardo affinché essi potessero esprimere qualunque dissenso di carattere politico, economico e sociale senza correre il rischio di essere censurati - e ciò non per garantire loro un personale privilegio, ma per permettere ai cittadini di venire a conoscenza di fatti importanti riguardanti la cosa pubblica. In buona sostanza, l'interpretazione che la Corte dava all'art. 10 si orientava verso il diritto ad essere informati piuttosto che al diritto ad informare, mettendo in risalto il valore didattico-terapeutico della libertà d'espressione.

Se, dunque, a livello europeo il caso *Feret* ha rappresentato per i reati d'opinione uno spartiacque, la decisione *Rujak* appare ancora più singolare visto che non rientra nemmeno tra i casi di *hate speech*, ma di vilipendio alle istituzioni. Quando nella sentenza *Feret* la Corte ha dovuto motivare la limitazione dell'art. 10 Cedu lo ha fatto ponendosi esplicitamente in un'ottica preventiva di evitare che discorsi xenofobi durante una campagna elettorale portassero con sé il rischio di fomentare odio e intolleranza. Al contrario, nel caso *Rujak* non vi è dubbio che le offese del ricorrente non avrebbero avuto influenza alcuna sull'intera comunità. Nello specifico, egli, militare di leva resosi protagonista di un violento litigio verbale con altre due reclute, aveva rifiutato di dar conto dell'episodio ai suoi superiori disconoscendo l'appartenenza allo stato croato e inveendo contro le sue radici cristiane. Per questo motivo i giudici nazionali lo condannavano a scontare in primo grado una pena detentiva di sei mesi sulla base dell'art. 151 del codice penale croato (lesione alla reputazione dello Stato), poi commutata dalla Corte Suprema in due anni di libertà condizionale, nonostante successivamente il ricorrente avesse porto le sue scuse. A nulla è valsa inoltre la sua tesi difensiva secondo cui, per l'atteggiamento avuto, sarebbe stato più consono subire giuridicamente una pena per aver insultato i propri colleghi o per aver disobbedito agli ordini di un superiore. Né sul piano interno è riuscito a trovare l'appoggio della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso ad essa presentato per non aver adeguatamente motivato i profili d'incostituzionalità del caso. A sua volta, come anticipato, la Corte europea, ultima

*chance* a disposizione del ricorrente, si è affrettata a dichiarare inammissibile la questione per incompatibilità *ratione materiae* ex art. 35, par. 2 della Cedu. In modo alquanto succinto essa ha asserito come non sia affatto escluso che talune categorie d'espressione non siano coperte dall'art. 10, in particolare quando attraverso frasi offensive si ha il mero intento di offendere le istituzioni e non di esprimere delle opinioni critiche, come per il caso di specie. In definitiva è come se la Corte consacrasse, per la prima volta dopo mezzo secolo di operato, la fondatezza di una nuova veste del limite logico alla libertà di espressione: non rappresenta manifestazione del pensiero un'offesa allo Stato qualora essa non possa definirsi tecnicamente una critica al potere, o in generale un disappunto che serva a sensibilizzare l'opinione pubblica, o ancora l'espressione di sentimenti personali legati alle proprie credenze o a valori identitari che l'ordinamento da parte sua rinnegherebbe. Certamente, leggendo la ricostruzione dei fatti, appare lampante come contenuto e tenore delle frasi del ricorrente non rientrino in nessuna delle ipotesi sopra specificate, consistendo invece in un insulto gratuito scaturito da un diverbio. Però, appare abbastanza stravagante il fatto che la Corte si sia concentrata soltanto su quanto detto dal ricorrente, non curandosi al contempo della severa reazione delle autorità nazionali. È vero che nelle intenzioni del ricorrente non vi era affatto l'idea di esprimere un giudizio critico sul modo di essere delle istituzioni, ma il ragionamento della Corte non è quello seguito dai giudici interni, che invece hanno elevato il contenuto di quelle frasi a qualcosa di molto più pregnante rispetto all'insulto, qual è il reato di lesione all'onore dello Stato.

In generale il vilipendio è considerato come l'espressione più grave di disprezzo nei confronti di un'istituzione, che ha il fine di provocare in chi ascolta sentimenti altrettanto spregevoli tanto da poter indurre all'azione. È in questi termini che si è sempre parlato di limite logico alla manifestazione del pensiero. Nel caso Rujak però, a parte l'insulto, manca del tutto l'elemento della propaganda o dell'incitamento, visto che le frasi enunciate erano fine a sé stesse e non sono state divulgate per guadagnare proseliti. Né la posizione del ricorrente era aggravata dal fatto di essere un militare con l'intento di istigare altri a sovvertire l'ordine costituito. Cosa abbia spinto quindi la Corte europea a rifiutare di esaminare il merito della questione, finendo quindi con l'allinearsi alle conclusioni dei giudici croati, non è affatto decifrabile. È intuitivo che non si possa configurare un diritto all'insulto non rappresentando esso una critica, ma perché l'insulto sia così grave da ledere l'onore dello Stato deve forse possedere in sé le caratteristiche di pericolo di una minaccia concreta. Sono già discutibili i reati di propaganda razziale che offendono la dignità umana di gruppi di persone per la difficile definizione del concetto di dignità, ancora meno agevole risulterebbe intendersi quando si parla di onore dello Stato, a meno che appunto non si vincoli tale concetto alla minaccia alla pace sociale.

Davvero uno Stato deve, per ottenere rispetto e fiducia dei propri consociati, ricorrere all'espedito della punibilità sul piano penale? Si ha il dubbio che l'atteggiamento della Corte europea non rappresenti altro che il campanello d'allarme di quanto a livello sociale le istituzioni poco sappiano fare per creare meccanismi di autodifesa che consentano loro di raccogliere il consenso necessario per non subire contraccolpi.

\* Ricercatore di Diritto costituzionale, Università Milano-Bicocca